

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7686 Anno 2021
Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: DE FELICE ALFONSINA
Data pubblicazione: 18/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso 22028-2020 proposto da:

JPB SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO RICHELMY,
38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DI SALVO,
rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO GIACOMARDO;

- *ricorrente* -

contro

D'AVINO CLEMENTE, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO
MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO
TEDESCHINI, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMILLO
NABORRE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1914/2020 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 25/06/2020;

Asit.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE.

Dist.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE:

Clemente D'Avino, alle dipendenze della società JPB s.r.l. con mansioni di pasticciere, veniva reintegrato nel posto di lavoro dalla Corte d'appello di Napoli, la quale, riformando la sentenza del Tribunale di Nola, dichiarava nullo il licenziamento intimato verbalmente, e condannava la società a risarcire i danni e a regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore;

la cassazione della sentenza è domandata da JPB s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

Clemente D'Avino ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 codice civile e 112, 115, 116 e 132 c.p.c. - Omesso esame delle dichiarazioni rese dalla parte originaria ricorrente nell'interrogatorio nonché della documentazione prodotta quale fatto decisivo ai fini della decisione del giudizio oggetto di discussione tra le parti - Motivazione apparente"; la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la dichiarazione resa dallo stesso D'Avino nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Nola, in cui aveva ammesso di avere un altro lavoro retribuito, e ciò ai fini della detrazione dell'*aliunde perceptum*;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 codice civile e 112, 115, 116 c.p.c. - Omessa valutazione rilevanza attività istruttoria ai fini della decisione"; la sentenza d'appello avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni raccolte dal primo giudice quale prova dell'allontanamento volontario del D'Avino dall'azienda;

il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 codice civile e 112, 115, 116 e 132 c.p.c. - Omesso esame delle dichiarazioni rese dalla parte originaria ricorrente nell'interrogatorio nonché della documentazione prodotta quale fatto decisivo ai fini della decisione del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'*aliunde perceptum*"; la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le

dichiarazioni rese dal D'Avino all'udienza del 31.10.2017 davanti al Tribunale, decisive per la definizione del giudizio in merito alla detrazione dell'*aliunde perceptum*;

si esaminano congiuntamente, per evidente connessione, i motivi primo e terzo, i quali vanno accolti;

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'*aliunde perceptum* da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499 del 2017; Cass. n. 9616 del 2015);

nel caso in esame, le specifiche circostanze contestate - tra le quali un rilievo fondante assume la dichiarazione resa dal lavoratore in prime cure - sono state ammissibilmente prospettate dall'odierna ricorrente, in ossequio ai principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.;

l'accertamento del verificarsi di tali puntuali circostanze evidenziano come la Corte territoriale abbia effettivamente omesso di valutarne l'impatto ai fini della determinazione giudiziale della misura del risarcimento del danno da liquidarsi al lavoratore, detraendo dall'indennità risarcitoria quanto percepito dallo stesso per lo svolgimento di altra attività lavorativa retribuita;

il secondo motivo va dichiarato inammissibile;

la critica del ricorrente si appunta sulla valutazione dell'attività istruttoria del primo giudice da parte della Corte territoriale;

l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che si intende provare non è sindacabile in sede di legittimità e la parte che intende dedurre la violazione degli artt. 112 e ss. cod. proc. civ., deve denunciare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente le regole processuali, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri ufficiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. N.26769 del 2018; Cass. 27033 del 2018)

in definitiva, accolti il primo e il terzo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata

alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;

in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 dicembre 2020

Il Presidente
Margherita Maria Leone